

# **VADEMECUM**

## **ESAMI DI STATO CONCLUSIVO**

### **DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:**

#### **Normativa e documenti di riferimento:**

- L. 107/2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- D. Lgs. 62/2017: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della L. 107/2015;
- DD.MM. 741/2017 che regola l'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e il 742/2017 che regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado;
- Nota Miur prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017;
- Nota Miur prot. n. 892 del 17 gennaio 2018;
- Nota Miur prot. n. 2936 del 20 febbraio 2018;
- Nota Miur prot. n. 7885 del 9 maggio 2018;
- Nota Miur prot. n. 5772.04-04-2019;
- P.T.O.F. di Istituto aa.ss. 2016-2019.

#### **Criteri per la non ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione:**

Non saranno ammessi all'Esame di Stato gli alunni che presenteranno le seguenti situazioni:

1. Non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. Essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. Non aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame);
4. Presenza di 5 o più insufficienze lievi (voto 5) nelle discipline oggetto di valutazione curricolare;
5. Presenza di 2 insufficienze gravi (voto 4) in italiano, matematica, inglese più una insufficienza meno grave (voto 5).
6. Il Consiglio di Classe terrà conto, ai fini della decisione di non ammissione, anche:
  - che l'alunna/o sia già stata/o ammessa/o all'anno scolastico corrente, nonostante la parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), al termine dell'anno precedente;
  - e/o che l'alunna/o in ingresso, a settembre, nelle prove disciplinari predisposte per verificare il recupero delle sue lacune, attraverso il lavoro estivo assegnato dalla scuola, abbia mostrato di avere ancora delle carenze, che non ha poi colmato nel corso dell'anno.

Nella consapevolezza che la valutazione non è solo sommativa, ma soprattutto formativa e che ogni singolo contesto ha le sue peculiarità, concorrono all'ammissione la situazione personale

dell'alunno, il percorso e i processi attivati dalla scuola. In tal caso il Consiglio di Classe, valutata in maniera accurata la storia personale e il percorso di apprendimento dell'alunno, con particolare riguardo all'impegno e alla partecipazione dimostrate nel corso del triennio, potrà, con adeguata motivazione opportunamente verbalizzata e deliberata all'unanimità, ammettere l'alunno all'esame, derogando ai criteri sopra riportati.

In caso di delibera di non ammissione il voto dell'insegnante di IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato e iscritto a verbale. Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative per gli alunni che se ne sono avvalsi.

Per gli alunni ammessi all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce un voto di ammissione, anche inferiore al sei, espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di Classe esprime il voto di ammissione sulla base del percorso scolastico triennale in base ai seguenti criteri:

1. Media aritmetica finale 3<sup>o</sup> anno (escluso comportamento, IRC o AAIRC)
2. Media aritmetica finale 1<sup>o</sup> e 2<sup>o</sup> anno (escluso comportamento, IRC o AAIRC)
3. Media aritmetica tra 1<sup>o</sup> e 2<sup>o</sup> anno
4. Arrotondamento previsto dalla legge.

### **Commissione d'Esame**

Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del Consiglio di Classe (compresi i docenti di IRC e di attività alternativa). Non fanno parte della commissione i docenti che svolgono attività di potenziamento e di arricchimento dell'offerta formativa. Eventuali sostituzioni sono disposte dal Presidente tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico o un docente collaboratore del dirigente.

La commissione d'esame predispone le prove d'esame e i criteri per la correzione e la valutazione delle prove stesse. Per ogni prova scritta, alcuni componenti della commissione, alla presenza del Presidente, sorteggiano la traccia da proporre ai candidati.

La commissione individua gli eventuali strumenti che possono essere utilizzati durante le prove scritte, dandone preventiva comunicazione scritta ai candidati.

## Calendario delle operazioni d'esame

Il calendario delle operazioni d'esame (riunione preliminare, prove scritte anche in giorni non consecutivi, colloquio, eventuali prove suppletive) è definito dal dirigente scolastico e comunicato al Collegio.

## Prove d'Esame

L'Esame di Stato è costituito da tre prove scritte (ogni prova può avere una durata massima di 4 ore) e da un colloquio:

1. Prova scritta di **italiano** con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
  - a. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
  - b. testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
  - c. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

### Criteria per la valutazione:

#### **Testo narrativo descrittivo**

pertinenza alla traccia	punti 20
coesione testuale	punti 20
rispetto della consegna relativamente alle caratteristiche del genere proposto e rielaborazione	punti 20
correttezza ortografica e morfosintattica	punti 20
lessico	punti 20

#### **Testo argomentativo-espositivo**

efficacia argomentativa	punti 20
rielaborazione degli spunti di approfondimento	punti 20
organizzazione del testo	punti 20
correttezza ortografica e morfosintattica	punti 20
lessico	punti 20

#### **Comprensione ed analisi di un testo con riformulazione**

Comprensione : riconoscimento idea centrale e scopo del testo	punti 20
Comprensione : riconoscimento elementi specifici del testo	punti 20
Pertinenza alla traccia	punti 10
Richiami al racconto di partenza	punti 10
Coerenza e coesione	punti 10
Lessico	punti 10
Correttezza ortografica e morfosintattica	punti 10
Riformulazione del contenuto	punti 10

Per la prova scritta di italiano, la commissione predispone tre terne di tracce.

Durata della prova: 4 ore

2. Prova scritta relativa alle **competenze logico matematiche**, unica e strutturata su 4 quesiti di diversa tipologia.

quesito n. 1 area “spazio e figure”	punti 40
quesito n. 2 area “numeri”	punti 20
quesito n. 3 area “relazioni e funzioni”	punti 20
quesito n. 4 area “dati e previsioni”	punti 20

Criteria per la valutazione:

- conoscenza e applicazione delle tecniche operative
- correttezza del procedimento risolutivo
- accuratezza nelle rappresentazioni grafiche
- uso del linguaggio specifico

Le singole prove avranno una valutazione intera e non inferiore al quattro.

Si utilizzerà la seguente corrispondenza tra percentuale delle risposte date e voto in decimi:

dal 95% al 100%	10
dall'85% al 94%	9
dal 75% all'84%	8
dal 65% al 74%	7
dal 55% al 64%	6
dal 45% al 54%	5
<45%	4

Per la prova scritta di matematica, la commissione predispone tre tracce.

Durata della prova: 3 ore

3. Prova scritta relativa alle **lingue straniere** (Livello A2 per l'inglese e Livello A1 per la seconda lingua comunitaria) con riferimento alle tipologie previste ponderate sui due livelli di riferimento:

- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;

Criteria per la valutazione:

- |  |          |
|--|----------|
| - Comprensione del testo   | punti 30 |
| - Uso delle strutture morfosintattiche                                       | punti 10 |
| - Capacità di rielaborare ed elaborare autonomamente Ricchezza dei contenuti | punti 10 |

Per la prova scritta di lingua straniera, composta da due sezioni distinte, la commissione predispone tre tracce.

Durata della prova: lingua inglese 2 ore, 15 min. di pausa, lingua francese 1 ora e 30 minuti.

4. **Colloquio** finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

### Criteria per la valutazione:

- Coerenza e efficacia espositiva
- Acquisizione delle conoscenze
- Capacità di collegamenti interdisciplinari
- Rielaborazione dei contenuti

### **Voto finale**

Ai fini della determinazione del voto finale dell'Esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci/decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in base al seguente criterio: valutazione di 10 in tutti i voti che concorrono alla media con possibilità di un solo 9.

### **Sessioni suppletive**

La commissione prevede un'unica sessione suppletiva, da concludersi entro il 30 giugno (eccezionalmente entro il 31 agosto), per i candidati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe.

### **Pubblicazione degli esiti**

Gli esiti finali sono affissi all'albo della scuola con indicazione del voto finale espresso in decimi. Per i candidati che non superano l'esame, viene resa pubblica la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale.

### **Certificazione delle competenze**

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata ai candidati che hanno superato l'esame di Stato. I Consigli di Classe devono compilare il modello unico nazionale allegato al D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017.

### **Certificazione Invalsi**

Ai candidati che hanno superato l'esame di Stato, oltre alla certificazione delle competenze, la scuola consegna ai genitori anche la certificazione predisposta e redatta a cura dell'Invalsi che descrive i livelli conseguiti dagli alunni nelle prove nazionali di italiano, matematica e inglese.

### **Candidati con disabilità**

Per i candidati con disabilità la valutazione è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a comportamento, discipline ed attività svolte.

**PROVE INVALSI:** gli alunni sostengono prove standardizzate, ma il consiglio di classe può prevedere misure compensative o dispensative, adattamento della prova o esonero.

**PROVE D'ESAME:** gli alunni sostengono l'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi o altri ausili utilizzati nell'arco dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

**PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE:** su valutazione della commissione, la sottocommissione può predisporre prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

**ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO:** è rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ed è valido come titolo per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento del credito formativo.

**DIPLOMA FINALE:** nelle tabelle affisse all'albo non viene fatta menzione della differenziazione delle prove.

**CERTIFICAZIONE COMPETENZE:** il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del PEI.

**CERTIFICAZIONE INVALSI:** gli alunni dispensati da una o più prove Invalsi, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal Consiglio di Classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte dell'Invalsi.

### **Candidati con disturbi specifici di apprendimento**

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP.

**PROVE INVALSI:** gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può predisporre strumenti compensativi coerenti con il PDP.

**PROVE D'ESAME:** per gli alunni con DSA possono essere previsti tempi più lunghi o utilizzo di strumenti compensativi, solo se previsti nel PDP e utilizzati nel corso dell'anno scolastico.

**PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA SOSTITUTIVA:** nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera indicata nella certificazione di DSA, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

**DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUE:** in casi di particolari gravità, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, si può esonerare l'alunno dalle lingue straniere. In sede d'esame verranno sostenute prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

**DIPLOMA FINALE:** nelle tabelle affisse all'albo non viene fatta menzione della differenziazione delle prove.

**CERTIFICAZIONE COMPETENZE:** si utilizza il modello unico nazionale, senza alcuna differenziazione.

**CERTIFICAZIONE INVALSI:** gli alunni dispensati da una o più prove Invalsi, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal Consiglio di Classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte dell'Invalsi.

### **Candidati con Bisogni Educativi Speciali**

Gli alunni con BES non certificati né ai sensi della Legge 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi della Legge 170/2010 (alunni con disturbi specifici di apprendimento), svolgono le prove Invalsi standard al computer senza strumenti compensativi.